



Regole di aggiornamento

(applicate fino a luglio 2019)

1.	PREMESSA	3
2.	ANALISI DELL' ATTO "AGGIORNANTE"	3
3.	GESTIONE DELL' ATTO "MODIFICATO"	4
4.	CONVENZIONI.....	7

1. Premessa

Questo opuscolo vuole essere un punto di riferimento per l'aggiornamento in "*multivigenza*" degli atti normativi numerati proposti con il portale "*Normattiva*".

Definisce, in particolare, le linee guida che tutti gli operatori devono seguire tanto nella fase di lettura dell'atto "*aggiornante*" quanto nelle modalità di aggiornamento dell'atto "*modificato*".

Le suddette regole, condivise anche con gli operatori deputati al controllo di qualità degli aggiornamenti, rappresentano quindi una sorta di convenzione a cui tutti devono fare riferimento.

2. Analisi dell'atto "*aggiornante*"

Nella fase di lettura degli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale, finalizzata ad un eventuale aggiornamento, vengono prese in considerazione esclusivamente le seguenti tipologie di atti:

- atti normativi numerati,
- sentenze di illegittimità costituzionale,
- errata corrige,
- avvisi di rettifica,
- circolari esplicative,
- comunicati (esclusivamente per gli esiti negativi di referendum).

Quest'ultima tipologia di atto, non producendo alcuna modifica e riferendosi potenzialmente a più articoli, non deve essere associata ad un singolo articolo ma, in nota, all'intero atto.

Gli atti presi in considerazione sono esclusivamente quelli pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

3. Gestione dell'atto “*modificato*”

1. l'unità documentale a cui si fa riferimento e che, conseguentemente, subisce un aggiornamento e' l'articolo;
2. l'articolo è visualizzato di norma in formato testo; in presenza di parti di provvedimento non acquisibili in formato testo sono presenti uno o più link a immagini in formato grafico (ogni link riporta la seguente dicitura “*Parte di provvedimento in formato grafico*”); nel caso di modifiche apportate alla parte grafica di un articolo, il versionamento adotta la/e pagina/e di GU dell'atto modificante (è in atto un'attività di normalizzazione della denominazione di tutti i link alle immagini presenti in BD);
3. le fonti aggiornanti devono essere consultate nella versione originaria, fatta eccezione per i Decreti Legge convertiti (punto 21) e per il caso in cui la fonte aggiornante sia stata precedentemente modificata da un avviso di rettifica e/o da un errata corrige che entra in vigore prima dell'entrata in vigore della stessa fonte aggiornante (punto 23);
4. la nuova versione di un articolo viene ottenuta dalla versione precedente dello stesso riportando il testo novellato all'interno di una “doppia parentesi” “(())”;
5. il testo di un articolo pubblicato successivamente alla pubblicazione dell'atto originale ed introdotto ex novo nel provvedimento modificato (tra cui gli articoli *bis*, *ter*, ecc..) viene racchiuso completamente tra “doppia parentesi” “(())”;
6. nella versione successiva dell'articolo vengono eliminate le “doppie parentesi” relative alla versione precedente per così evidenziare, sempre in “doppie parentesi”, le novelle relative alla nuova versione creata;
7. in caso di abrogazione *di una o più parole* all'interno dell'articolo il testo eliminato viene sostituito dal seguente simbolo: “((...))”;
8. in caso di abrogazione dell' *intero provvedimento*: all'interno di tutti gli articoli del provvedimento abrogato deve comparire la scritta:

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69));

9. se il provvedimento abrogante è un D.L. viene anche specificata la corrispondente legge di conversione, es.:

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133));

10. se la fonte aggiornante conferma un'abrogazione precedentemente effettuata da un altro provvedimento deve comparire la seguente scritta:

((IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO/PROVVEDIMENTO));

11. quando viene abrogato o soppresso *un articolo, un comma, una lettera o un periodo* viene inserita in sostituzione la seguente scritta:

((ARTICOLO, COMMA, LETTERA, PERIODO ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N.69));

12. nelle versioni successive alla modifica di cui al punto 7. la segnalazione è eliminata totalmente;

13. nelle versioni successive alle modifiche di cui ai punti 8. 9. 10. e 11. la segnalazione è mantenuta senza le doppie parentesi;

14. quanto detto ai punti da 4. a 13. si riferisce al caso in cui l'atto aggiornante indichi in modo *esplicito* il provvedimento e l'articolo aggiornato nonché la modifica del testo all'interno di questo;

15. per le modifiche testuali *implicite*, che derivano dalla pubblicazione di un provvedimento aggiornante che cita soltanto l'articolo/atto aggiornato senza indicarne esplicitamente il testo da modificare, viene inserita un'annotazione in calce all'articolo, ma non viene evidenziato il testo modificato come indicato ai punti da 4. a 13. ; tali modifiche sono considerate nel caso vengano disposte:

- proroghe di termini,
- interpretazioni autentiche,
- deroghe,
- variazioni di tariffe o valori;

Le suddette modifiche testuali implicite vengono inserite a seguito di un'attenta analisi redazionale al fine di elencare esclusivamente quelle di univoca interpretazione, onde evitare l'inserimento in calce all'articolo di informazioni dispersive. Le modifiche vengono segnalate nell'elenco aggiornamenti all'articolo utilizzando, per uniformità, il termine "*modifica*" es: *Il D.L. 23 novembre 2001, n. 411 (in G.U. 26/11/2001, n. 275), convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463 (in G.U. 9/1/2002 n. 7) ha disposto (con l'art. 2) la modifica dell'art. 1.*

16. le annotazioni in calce all'articolo, inserite nelle versioni precedenti, vengono mantenute nella nuova versione creata; vengono eliminate nei seguenti casi:

- se nella nuova versione la modifica dell'articolo consiste nell'abrogazione dell'articolo/comma,
- se la modifica dell'articolo o del comma è conseguenza di una sentenza di illegittimità costituzionale (dell'articolo, del comma, della lettera);

17. in caso di sentenze di illegittimità costituzionale la notizia è riportata con un'annotazione in calce all'articolo oggetto del dispositivo;

18. nella prima fase del rilascio del progetto, in caso di aggiornamento del titolo del provvedimento e/o della titolazione intermedia (Parti, sezioni, titoli, capi), la notizia viene riportata nelle note all'atto; nella fase di revisione della B.D. tale

informazione verrà utilizzata per la gestione della “multivigenza” del titolo e della titolazione intermedia;

19. si dà notizia delle circolari esplicative nelle note all’atto;

20. data di entrata in vigore dei provvedimenti:

- di norma, ove non diversamente disposto, il provvedimento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
- avvisi di rettifica ed errata corrige entrano in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- le leggi di conversione dei Decreti-Legge (ove non diversamente disposto) e le Sentenze della Corte Costituzionale entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

da ciò deriva che l’entrata in vigore della nuova versione dell’articolo/i modificato/i coincide, ove non diversamente disposto, con la data di entrata in vigore della fonte aggiornante.

21. se l’atto aggiornante è un Decreto Legge, le modifiche di questo vengono applicate agli articoli modificati al momento della sua pubblicazione senza aspettare la pubblicazione della Legge di conversione.

In caso di conversione del D.L. la data di entrata in vigore delle modifiche è definita in base ai seguenti criteri:

- per le modifiche disposte dagli articoli del D.L., non modificati dalla Legge di conversione, la data di entrata in vigore delle stesse coincide con la data di entrata in vigore del Decreto Legge;
- per le modifiche disposte dagli articoli del D.L., successivamente modificati dalla legge di conversione, la data di entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della Legge di conversione;

In caso contrario viene riproposto il testo precedente mantenendo in nota all’atto l’informazione della mancata conversione del D.L.

22. se la fonte aggiornante dispone l’abrogazione dell’articolo o dell’intero provvedimento *a decorrere* dalla data di entrata in vigore di norme regolamentari da adottare successivamente, la nuova versione dell’articolo ha la data di entrata in vigore della fonte aggiornante, il testo non viene modificato e si dà notizia dell’abrogazione e della relativa entrata in vigore mediante *annotazione in calce all’articolo*.

-
23. gli avvisi di rettifica ed errata-corrige che entrano in vigore prima dell'entrata in vigore del provvedimento rettificato si lavorano come *annotazione in calce all'articolo* nella versione originaria dello stesso;
24. per i Decreti Legge non convertiti, la notizia della loro mancata conversione, pubblicata di norma in un Comunicato, è riportata in nota all'atto; contestualmente, inoltre, viene chiusa l'ultima versione e creata una nuova versione dove si dà notizia della mancata conversione del Decreto Legge.
25. nel caso in cui la fonte aggiornante disponga l'introduzione ex novo di uno o più articoli precedenti l'art. 1 (es. art. 01, 02, 03..), questo sarà visualizzabile all'interno dell'articolato con la dicitura "1" speculare e precedente all'articolo 1; nella seconda fase del progetto sarà consentita la corretta visualizzazione dell'articolato;
26. nel caso in cui la fonte aggiornante disponga l'introduzione ex novo di uno o più articoli successivi alla tipologia *bis, ter.* ecc. (es. art. 2-bis.1) al momento questo viene visualizzato all'interno di una nuova versione dello stesso articolo di riferimento (es. art. 2-bis); nella seconda fase del progetto sarà consentita la corretta visualizzazione dell'articolato.
27. gli allegati presenti in Banca Dati non sono attualmente articolati: il contenuto di questi, se composto da più articoli, è riportato in un unico allegato, nella seconda fase del progetto è prevista l'articolazione degli stessi.
28. in caso di atti aggiornanti a cascata (in cui l'aggiornamento è dovuto a modifiche di un precedente atto aggiornante) in nota verrà posto l'ultimo atto della catena (con la data di pubblicazione) che ha provocato la modifica all'atto aggiornato; nelle note verrà data l'indicazione della norma aggiornante intermedia.
29. gli atti normativi in cui il testo del singolo articolo e' stato suddiviso in parti (a causa delle notevoli dimensioni dello stesso) viene "tagliato" al comma.

4. Convenzioni

- a) Nella fase di presentazione dell'atto, al titolo viene temporaneamente associata l'indicazione di errata corrige/avvisi di rettifica, comunicati di mancata conversione, il cui testo non è disponibile in BD.
- b) Frasi standard inserite nel campo: "Note Atto"
- nel caso di mancata conversione:
il Comunicato in G.U. 5/2/1996, n. 29 ha reso noto che il Decreto-Legge non e' stato convertito nel termine di sessanta giorni

-
- nel caso di modifiche al titolo:
La L. 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. n. 95/L, relativo alla G.U. 19/06/2009, n. 140) ha disposto la seguente modifica al titolo: ((Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa.))
 - nel caso di modifiche a capi/sezioni/titoli:
La L. 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. n. 95/L, relativo alla G.U. 19/06/2009, n. 140) ha disposto (con l'art. 76) che la rubrica della sezione IV del capo II del titolo IV "Ponteggi e impalcature in legname" e' sostituita dalla seguente: "Sezione IV Ponteggi in legname e altre opere provvisionali.";
 - nel caso di conversione di Decreto-Legge convertiti senza modificazioni è utilizzata la seguente dicitura:
La L. 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. n. 95/L, relativo alla G.U. 19/06/2009, n. 140) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la conversione, senza modificazioni, del presente decreto.

c) Frasi standard inserite nel campo: "Aggiornamenti all' articolo" e " Aggiornamenti all'atto"

il "linking reference" è applicato a partire dalla fonte aggiornante; a seconda della tipologia di quest'ultima sono utilizzate le seguenti frasi standard:

- Legge di conversione:
La Legge 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179), di conversione, ha disposto (con l'art.1, comma 1) la modifica dell'art. 1, commi 2, 4, 5, 6, 7, 8 e l'introduzione dei commi 4-bis, 8-bis e 8-ter;
- Decreto-Legge:
Il Decreto-Legge 1 luglio 2009, n. 78 (in G.U. 01/07/2009, n. 56), convertito con modificazioni/senza modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 (in S.O. n. 140/L, relativo alla G.U. 04/08/2009, n. 179), ha disposto (con l'art. 39) la modifica dell'art. 10, comma 2.
- Altri atti normativi (es. Legge):
La L. 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. n. 95/L, relativo alla G.U. 19/06/2009, n. 140) ha disposto (con l' art. 3, comma 1) l'introduzione dell' art. 13-bis, (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 17, comma 2 e l'introduzione del comma 4-ter.
- Sentenza Corte Costituzionale:
La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 55 (in G.U. 1a s.s. 4/3/2009, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 9-bis.

-
- Avviso di rettifica/errata corrige:
Avviso di rettifica (in G.U. 16/10/2001, n. 241) relativo all'art. 53.
- d) Frasi standard inserite nel campo: "Circolari"
- *Circolare 9 marzo 2004, n. 2 (in G.U. 5/4/2004, n. 80) relativa agli artt. 50 e 53.*
- e) Nel caso in cui sia disposta l'abrogazione della Legge di conversione di un Decreto-Legge è da considerarsi implicitamente abrogato anche il Decreto-Legge di riferimento, nonostante non se ne faccia menzione nella fonte aggiornante (es. abrogazioni disposte dal taglia-leggi 112/2008)
- f) Se la fonte aggiornante dispone che alcune modifiche hanno efficacia da una data diversa da quella di entrata in vigore, verrà comunque indicata la data di entrata in vigore del provvedimento aggiornante con conseguente aggiornamento in nota che indica la data dalla quale la modifica produce i suoi effetti.
Nel caso venga disposta l'abrogazione di un intero:
- provvedimento,
 - articolo,
 - comma,
 - lettera,
 - periodo
- a decorrere da una data certa diversa da quella di entrata in vigore della fonte aggiornante, la nuova versione creata avrà come data di entrata in vigore la data indicata nella fonte aggiornante.
- g) Nel caso venga pubblicato un avviso di rettifica o errata corrige relativo ai lavori preparatori di un provvedimento numerato, se ne dà informazione esclusivamente in nota all'atto.
- h) Nel caso in cui le indicazioni della fonte aggiornante siano palesemente erranee, (es: "al comma 4, quarto periodo, le parole: «alle Commissioni parlamentari» sono sostituite dalle seguenti: «al Parlamento»," mentre, invece, tali parole si trovano nel quinto periodo), la modifica non viene inserita nel testo, ma solo riportata con annotazione in calce all'articolo.